



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ultimo aggiornamento operato con D.C.C.n.42 del 19.11.2024)

TITOLO I

DELLA CONVOCAZIONE - DELLE ADUNANZE - DEL NUMERO LEGALE E DEL PROCESSO VERBALE

Art. 1 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE - Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto comunale, dal presente Regolamento.

Art. 2 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO - Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni seguenti provvederà il Sindaco, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento del Sindaco venga da taluno dei Consiglieri contestato.

Art. 3 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La convocazione del Consiglio è effettuata dal Sindaco o da chi ne fa le veci con avviso scritto.

L'avviso deve contenere le indicazioni circa il luogo e la data dell'adunanza, la sua natura e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso è notificato a tutti gli effetti tramite:

- consegna al domicilio che ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere nel Comune di Castelletto Sopra Ticino;
- utilizzo di Posta Elettronica Certificata o di mail ordinaria all'indirizzo preventivamente comunicato dal Consigliere Comunale.

Il Consigliere deve dare ricevuta con lo stesso mezzo entro 24 ore dal ricevimento.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno nel giorno successivo alla prima.

Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

Art. 4 - SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE ED URGENTI - Sono sedute ordinarie quelle nelle quali il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione. Le altre sedute si definiscono straordinarie.

Gli avvisi per le sessioni, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono essere consegnati ai Consiglieri nei seguenti termini:

- a) per le sessioni ordinarie: almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione iniziale;
- b) per le sessioni straordinarie: almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione iniziale;
- c) per le sessioni straordinarie d'urgenza: almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Nei casi di cui al punto c), qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita al giorno successivo.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è già stata effettuata la convocazione, può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente almeno entro il giorno precedente quello stabilito per la 1^a adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini mediante l'affissione di manifesti contenenti l'ordine del giorno nelle località più frequentate.

Art. 5 - DEPOSITO ATTI - La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 5 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 3 giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

La medesima documentazione può essere trasmessa ai Consiglieri Comunali via mail ordinaria con la tempistica di cui sopra.

Per quanto riguarda la documentazione relativa al bilancio ed al conto consuntivo, valgono le norme previste nel regolamento di contabilità in materia di deposito atti.

Art. 6 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO - Il Sindaco, attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo, informa adeguatamente ogni gruppo consiliare in merito agli argomenti sottoposti al Consiglio. Tale conferenza deve essere convocata almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio Comunale nel caso di sessione ordinaria e straordinaria.

Art. 7 - SPAZIO DELL'AULA RISERVATO AI CONSIGLIERI - Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, se non per ragioni di servizio o per decisione del Sindaco.

Art. 8 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE - Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche. Il pubblico non ha diritto di prendere la parola e deve astenersi da ogni manifestazione. Il Sindaco, o chi per lui presiede l'adunanza del Consiglio, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente Regolamento, nonché la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta nel caso in cui si debbano esprimere giudizio valutazioni sull'operato di persone.

Art. 9 - VALIDITA' DELLA SEDUTA - SECONDA CONVOCAZIONE - La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Essa diviene valida agli effetti deliberativi non appena raggiunto il numero legale, che è pari a n. 9 Consiglieri.

In ogni caso, trascorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco dispone che si proceda all'appello nominale.

Il numero legale viene accertato mediante appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario Comunale o da chi per lui, in seguito a disposizione del Presidente.

Ove il Consiglio non risulti in numero legale, il Sindaco ne fa' dare atto a verbale e il Consiglio sarà riconvocato in seconda convocazione in data e ora da stabilire.

Il numero legale per le sedute di seconda convocazione è pari a 6.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso. Prima che sia pronunciata la decadenza, il Consigliere può sempre far pervenire al Sindaco giustificazioni scritte circa i motivi delle assenze, delle quali il Consiglio dovrà tenere adeguatamente conto.

Art. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE -

Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta la quale, di regola, ha inizio con l'approvazione del processo verbale della precedente seduta.

Il verbale inviato ai capi gruppo unitamente alla convocazione del Consiglio viene depositato almeno dodici ore prima presso la Segreteria, è dato per letto e si approva per alzata di mano. Sul processo verbale non è concesso di prendere la parola se non per proporre per iscritto rettifiche ovvero per chiarire il pensiero espresso nella precedente adunanza, oppure per fatto personale.

Nel caso di trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno la verifica del numero legale non può essere effettuata se non quando il Consiglio stia per passare a qualche votazione.

TITOLO II

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 11 - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO - Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Sindaco può proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi e la proposta se nessuno si opponga, si ritiene senz'altro accettata.

La mutazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un Consigliere, il quale deve indicarne i motivi. Sono ammessi a parlare, oltre al proponente, un Consigliere in favore e due contro la proposta.

La proposta di inversione è votata per alzata di mano e si ritiene approvata se abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 12 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E DOMANDA DI SOSPENSIVA - La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi nella sessione in corso e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debba rinviarsi ad altraseduta, possono essere proposte da un Consigliere, prima che si inizi la discussione nel merito dell'argomento stesso.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Comunale a maggioranza.

Se la discussione è iniziata, tanto la questione pregiudiziale quanto la sospensiva, possono proporsi solo con domanda sottoscritta da almeno cinque Consiglieri.

In entrambi i casi la discussione può continuare soltanto se la domanda, dopo che abbiano parlato non più di due Consiglieri in favore e due contro, sia stata respinta per alzata di mano.

Art. 13 - AMMISSIONE DI SOLE PROPOSTE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO - Nessuna proposta può essere ammessa a discussione e a votazione se non risulta regolarmente iscritta all'ordine del giorno.

L'eventuale aggiunta all'ordine del giorno può essere effettuata unicamente in presenza di tutti i Consiglieri e purchè la proposta sia approvata all'unanimità.

Art. 14 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI - Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente né può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento o su singole forme di una proposta.

E' consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento, nella parte più succinta, per replicare ad eventuali successivi chiarimenti forniti dalla Giunta, per fatto personale, per mozioni d'ordine o per dichiarazione di voto.

Art. 15 - FATTO PERSONALE - E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in cosa consista il fatto personale: il Presidente decide. Nel caso che il Consigliere non accolga tale decisione ed insista, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sugli interventi dei Consiglieri, sui voti del Consiglio o comunque discuterli. Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare una commissione, la quale giudichi il fondamento dell'accusa; alla commissione può essere assegnato un termine per riferire al Consiglio.

Art. 16 - MOZIONE D'ORDINE - E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al Regolamento o all'ordine dei lavori o il rilievo sul modo e l'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Sindaco. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

Art. 17 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE - DISCIPLINA E DURATA

DEGLI INTERVENTI - Sull'argomento in discussione, il Presidente dà prima la parola al relatore, il quale può anche limitarsi a fare riferimento all'esistente relazione scritta inviata ai Consiglieri.

Si apre poi la discussione e il Presidente concede di intervenire nella stessa ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di prenotazione.

Il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Sulla proposta del Presidente possono prendere la parola un Consigliere a favore e uno contro, dopo di che il Consiglio decide per alzata di mano.

Gli iscritti possono dichiarare di cedere il proprio turno ad altri. Comunque ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

I Consiglieri che non risultano presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.

I Consiglieri rivolgono i loro discorsi al Consiglio.

La durata di ciascun intervento di norma non può eccedere i venti minuti per la discussione su

argomenti generali e i dieci minuti quando si discutono aspetti particolari dell'argomento generale e articoli o emendamenti.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

I discorsi devono riflettere unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. In tal caso e nel caso di cui al comma precedente il Consigliere può appellarsi al Consiglio che procede ad immediata votazione per alzata di mano, senza discussione.

Art. 18 - PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI - Durante la discussione generale ogni Consigliere può presentare emendamenti.

Art. 19 - INTERVENTO DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI RELATORI NELLA DISCUSSIONE - Il Sindaco, gli Assessori competenti e, ove si tratti di oggetti che siano stati demandati allo studio di speciali commissioni consiliari, i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione ma, avvenuta la chiusura di essa, solamente per dichiarare se mantengono le loro conclusioni per semplici spiegazioni di fatto.

Art. 20 - AUDIZIONI - Durante la discussione, su proposta del Presidente, possono altresì prendere la parola, al solo scopo di illustrare gli aspetti tecnici della materia di cui tratta, il Segretario Comunale, i funzionari comunali o professionisti esterni che abbiano partecipato alla stesura del provvedimento. La seduta è da considerarsi temporaneamente sospesa.

Art. 21 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e che è intervenuta la replica sua o del relatore le contro repliche dichiara chiusa la discussione.

Art. 22 - VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E DICHIARAZIONE DI VOTO - Il Sindaco ha facoltà di rifiutare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano estranei alla discussione. Chiusa la discussione generale, ciascun Consigliere può prendere la parola per semplice e succinta dichiarazione di voto.

Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione e fino alla proclamazione del risultato.

Art. 23 - SPECIE DI VOTAZIONE - Le votazioni si effettuano di norma a scrutinio palese, per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni implicanti un giudizio o una valutazione sull'operato di persone.

Il Sindaco assistito dai tre scrutatori, nella votazione a scrutinio segreto, ne accerta il risultato e lo proclama previa, ove la creda opportuna o si richieda, la controprova.

Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 24 - VOTAZIONE DI PROPOSTE ARTICOLATE IN PIU' PARTI - Il voto finale su ogni proposta formalmente articolata in più parti ha luogo immediatamente dopo esaurita la discussione e la votazione delle singole parti della proposta.

Art. 25 - DICHIARAZIONI DI VOTO - Le dichiarazioni di voto normalmente non possono eccedere la durata di dieci minuti.

Art. 26 - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL VOTO - I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la propria astensione dal voto e ove lo credano, possono indicarne i motivi.

Art. 27 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi od di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non comporta per il Consigliere interessato la necessità di allontanarsi

dall'aula, potendo limitarsi a non partecipare alla discussione e a non votare: in tal caso il Consigliere astenuto viene computato ai fini del quorum funzionale e strutturale tra i presenti, ma non tra i votanti.

Art. 28 - VERBALE DELLE ADUNANZE - I processi verbali delle adunanze sono integralmente registrati su nastro magnetico o altro sistema di registrazione che viene conservato presso la segreteria per la durata di 10 anni.

Le registrazioni dei processi verbali vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune per la durata di un anno.

Negli atti deliberativi si dà atto che lo svolgimento dell'intera seduta è registrata e che la registrazione è depositata agli atti e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune

I processi verbali, ai fini del diritto di accesso agli atti e rilascio copia di cui alla legge 241/90 e s.m.i. sono trattati con le stesse modalità degli atti deliberativi.

TITOLO III

COMUNICAZIONI - RACCOMANDAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 29 - COMUNICAZIONI - CELEBRAZIONI - COMMEMORAZIONI - In apertura di seduta il Sindaco può tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno cinque Consiglieri o di un capo gruppo, si può aprire la discussione, comunque non può procedersi a deliberazioni. Tuttavia sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto è previsto nell' art. 33.

Art. 30 - DIRITTO DI INTERROGAZIONE, DI INTERPELLANZA E DI MOZIONE - I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni intorno ad argomenti relativi all'Amministrazione Comunale.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere formulate per iscritto.

Le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi possono essere svolte contemporaneamente.

Nessun Consigliere può presentare più di 3 interpellanze o mozioni nella stessa adunanza.

Art. 31 - PRIMO FIRMATARIO E SUA SOSTITUZIONE - Ogni Consigliere può firmare interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interpellante e proponente è considerato -agli effetti della discussione - il primo firmatario.

Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 32 - CONTENUTO DELLA INTERROGAZIONE - L'interrogazione consiste nella semplice domanda, fatta al Sindaco, per conoscere:

- se qualche fatto sia vero;
- se dello stesso siano stati informati la Giunta e il Sindaco;
- se nel caso l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
- se si intendano comunicare al Consiglio fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.

All'interrogazione viene data, entro 45 giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco. Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza e pertanto deve essere iscritta a cura del Sindaco all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e deve essere discussa nella prima seduta successiva alla scadenza del termine anzidetto.

Art. 33 - CONTENUTO DELLA INTERPELLANZA - L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.

L'interpellanza, se presentata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Comunale, oppure 10 giorni prima della convocazione dello stesso, verrà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione; diversamente verrà iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 34 - SVOLGIMENTO DELLA INTERPELLANZA E TRASFORMAZIONE IN MOZIONE

L'interpellanza viene svolta da uno dei firmatari prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore.

Egli dichiara poi se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.

L'interpellante che dichiara di non essere soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione che sarà discussa nell'adunanza successiva, previa iscrizione della stessa all'ordine del giorno.

L'interpellante non soddisfatto potrà trasformare l'interpellanza in mozione e la stessa potrà essere discussa nella stessa seduta solo qualora si sostanzi in un mero atto di indirizzo che non richieda la formulazione del parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi Consigliere può presentare sull'oggetto dell'interpellanza una mozione.

Tra più mozioni si prende in considerazione quella presentata per prima.

Art. 35 - PRESENTAZIONE DI MOZIONI - Ogni Consigliere può presentare mozioni intese a promuovere deliberazioni da parte del Consiglio nei limiti fissati dall'art. 28 del presente Regolamento. Le mozioni, se presentate almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Comunale, oppure 10 giorni prima della convocazione dello stesso, verranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione; diversamente verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 36 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI - Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti. La discussione di essi ha luogo dopo la chiusura della discussione generale.

I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine del comma cui si riferiscono, osservata la norma stabilita dall'art. 15 per la votazione degli emendamenti all'ordine del giorno.

Art. 37 - DECADENZA E RITIRO DELLE INTERPELLANZE E MOZIONI - Se nessuno dei firmatari dell'interpellanza o della mozione, pur preavvertito, si trovi presente quando viene in discussione l'interpellanza o la mozione, questa si ha per ritirata salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 38 - PETIZIONI - Nel caso di petizioni presentate ai sensi dell'art. 36 dello Statuto il Consiglio Comunale, qualora sia riconosciuta la propria competenza in merito, adotta le proprie determinazioni sulla base della relazione del Sindaco o dell'Assessore interessato.

TITOLO IV

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 39 - ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

I Consiglieri possono scegliere di appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui sono stati eletti, comunicandolo al Sindaco. Qualora entrino a far parte di un gruppo esistente, dovranno allegare la dichiarazione scritta di accoglienza da parte del gruppo interessato.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno un Consigliere.

I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capo gruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano.

Art. 40 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO - I capi gruppo sono costituiti in conferenza per l'esame di questioni attinenti all'organizzazione dei lavori consiliari, nonché al funzionamento del Consiglio e dei gruppi.

Detta conferenza è presieduta dal Sindaco o dall' Assessore delegato che la convoca di norma prima delle sedute consiliari.

In seno alla conferenza, ciascun capo gruppo è portatore di un numero di voti corrispondente a quello dei Consiglieri del gruppo medesimo.

Art. 41 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI – All'inizio di ogni periodo consiliare possono essere costituite commissioni consultive permanenti la cui composizione, nomina, compiti, funzionamento e competenze vengono disciplinati dall'apposito Regolamento.

Art. 42 - FORME DI GARANZIA E PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE – Nelle commissioni comunali ed in quelle istituite presso enti, aziende ed associazioni per le quali sia prevista la rappresentanza della minoranza consiliare, il Comune - ove possibile - adegua i provvedimenti che stabiliscono la composizione delle commissioni stesse, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari di minoranza come rappresentati a seguito dell'esito elettorale.

Ove vengano istituite commissioni consiliari con funzioni di garanzia o di controllo, la presidenza delle stesse spetta ad un rappresentante delle minoranze.

Art. 43 - GESTIONE DELLE RISORSE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO COMUNALE - Fra le uscite correnti del bilancio comunale è prevista una voce di spesa relativa al funzionamento del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari. La destinazione di tale somma è stabilita dalla conferenza dei capi gruppo; l'esecuzione delle decisioni di spesa assunte dalla conferenza spetta al competente funzionario Responsabile di Area.